



PER LA FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
PER LA SEDE DI VIA VERDI N. 3 DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI
MILANO, COMPRESIVA DI TRASPORTO, CONSEGNA E MONTAGGIO.
ID 1657 - CIG B158969102

VALORE POSTO A BASE DI GARA: € 585.768,05

Gara telematica sulla piattaforma Acquisti Telematici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

1.	OGGETTO.....	1
2.	CLAUSOLE AMMINISTRATIVE - CONTRATTUALI.....	3
3.	RISPONDEZA ALLE NORME DI PRODOTTO E ANTINFORTUNISTICHE	3
4.	CRITERI GENERALI	4
5.	CRITERI FUNZIONALI.....	4
6.	SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	4
7.	GARANZIA E ASSISTENZA POST - VENDITA.....	5
8.	DOCUMENTAZIONE.....	6
9.	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
10.	QUALITÀ DEI COMPONENTI.....	7
11.	GARANZIE	7
11.1.	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	7
11.2.	Riduzione delle garanzie	8
11.3.	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa	8
12.	ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
13.	TEMPI DI CONSEGNA	11
14.	SUBAPPALTO	11
15.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	11
16.	OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA.....	11
17.	OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO	11
18.	VERIFICHE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE	12
19.	PENALI	13
20.	CORRISPETTIVI	13
21.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
22.	REVISIONE PREZZI	14
23.	RECESSO	14
24.	RISOLUZIONE.....	15
25.	OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA	16
26.	CODICE ETICO.....	16
27.	RIFERIMENTO AD ALTRE NORME	17
28.	FORO.....	17

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO

La presente specifica si applica alla **fornitura e posa in opera di arredi a ridotto impatto ambientale per l'ufficio di Via Verdi n. 3 della Fondazione Teatro alla Scala** sita in Milano.

Gli arredi, così come descritti negli Allegati tecnici, dovranno rispettare le caratteristiche estetiche ed ambientali, oltre ai Criteri ambientali minimi.

La fornitura e posa si intende comprensiva di trasporto, consegna e montaggio, come meglio descritto e precisato di seguito.

Al presente Capitolato è allegato progetto descrittivo della fornitura e della collocazione ai piani dell'edificio.

Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'oggetto dell'appalto è a corpo e comprende sia la fornitura sia la posa in opera di tutti gli elementi descritti negli elaborati allegati comprensivo di oneri di trasporto, montaggio ed eventuali oneri per il permesso della sosta dei mezzi, anche se non espressamente specificati, allo scopo di fornire l'opera eseguita a regola d'arte, in ogni sua componente.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Il valore complessivo presunto della fornitura è di **€ 585.768,05, di cui:**

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Fornitura e posa di arredi da ufficio per l'edificio di Via Verdi n. 3, a base d'asta | € 484.140,04 |
| 2. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
(importo a base di gara € 488.140,04) | € 4.000,00 |
| 3. eventuale importo ex art. 120 co.9 D. Lgs. 36/2023,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenze. | € 97.628,01 |

Fermo restando la natura a corpo dell'appalto ai fini delle possibili variazioni di cui al precedente comma, si dà atto che i prezzi applicabili alle nuove forniture saranno quelli desumibili dalla offerta prezzi per singolo componente d'arredo fornita dall'offerente in sede di gara, quindi ai sensi dell'art. 120 co.9 D- Lgs. 36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

1.1. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'opera oggetto dell'appalto può essere così sommariamente descritta: fornitura e degli arredi per uffici nell'edificio di Via Verdi 3 a Milano, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

I lavori oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto – Parte II e suoi allegati, nell'elenco della fornitura e negli elaborati grafici di progetto. La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nei predetti atti di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni tecnico/costruttive dei componenti di arredo specificate nel Capitolato Speciale e nei documenti di progetto.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Gli arredi dovranno essere consegnati e installati finiti a regola d'arte e perfettamente funzionanti.

La fornitura e posa di quanto oggetto dell'appalto dovrà avvenire nei tempi e nei modi che verranno indicati dalla Stazione Appaltante.

Tutti gli arredi dovranno avere le caratteristiche tecniche e qualitative minime indicate.

L'arredo dovrà essere installato e posizionato secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici.

Sono compresi nell'appalto:

- a) l'esecuzione di tutte le prestazioni, le forniture di arredi necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dai suoi allegati progettuali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, di cui l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- b) tutti gli eventuali miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante,.

L'Appaltatore, in sede di offerta, attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione della fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, dello stato degli spazi e dei luoghi in cui verrà effettuata la fornitura, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'opera e di averla giudicata realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed il prezzo a corpo nel complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del lavoro in appalto.

Il presente appalto comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera. Tale importo deve intendersi inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia, eventuali oneri per la sosta dei mezzi per il carico e scarico. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Per quanto riguarda la fornitura di prodotti e materiali, si specifica che qualsiasi riferimento a marche o modelli presenti in qualsiasi documento d'appalto e da intendersi come indicativo ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 36/2023, per cui tali riferimenti sono meramente indicativi ai fini dell'esauritiva identificazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto da fornire, che può essere sostituito da prodotto equivalente, purché vengano garantiti i medesimi requisiti tecnici (da considerarsi come requisiti minimi) e le medesime caratteristiche estetiche, di forma, materiali e colori, nonché i requisiti ambientali, nelle more di quanto previsto dal Capitolato.

1.2. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture dovranno essere comprensive di montaggio, nonché di tutta la ferramenta ed accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, in modo da assicurare che siano pronti all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonei alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita, a regola d'arte, da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera, compreso il loro smaltimento, attuando la raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali, secondo le vigenti norme in

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

materia di rifiuti, si intende a cura e spese dell'impresa appaltatrice. I locali dovranno essere lasciati puliti e pronti per il loro utilizzo. La consegna parziale di quantitativi d'arredo non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, pur avendo già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste della Stazione Appaltante in base ad esigenze di esecuzione) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste dal presente Capitolato.

Tempestivamente l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dell'esecuzione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni

2. CLAUSOLE AMMINISTRATIVE - CONTRATTUALI

La fornitura è disciplinata dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste dalle *"Condizioni generali di fornitura per l'acquisto di beni e servizi della Fondazione Teatro alla Scala"*.

Le condizioni del Capitolato prevalgono sulle richiamate condizioni generali.

Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto agli atti di gara tutti ed in particolare:

- a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte I, il Capitolato Speciale d'Appalto parte II;
- b) Book elaborati Architettonici;
- c) l'Elenco delle Forniture;
- d) l'Elenco Prezzi;
- e) le polizze di garanzia degli elementi di arredo forniti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più conveniente e favorevole per la Stazione Appaltante e più aderente alle finalità perseguite dalla stessa, per le quali la fornitura è stata progettata, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante medesima e dei suoi referenti.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

3. RISPONDEZZA ALLE NORME DI PRODOTTO E ANTINFORTUNISTICHE

Anche per quanto omissso o non espressamente precisato dalla presente specifica sarà assicurata la rispondenza alla vigente legislazione italiana, alle norme antinfortunistiche e alle norme di prodotto (UNI, ISO, CEI).

In caso di conflitto tra la normativa vigente e la presente specifica, si dovrà considerare la prescrizione più restrittiva. I materiali ammessi al regime del marchio di qualità, dovranno disporre e dovranno essere disponibili le dichiarazioni e le documentazioni attestanti la conformità.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In particolare:

- Dichiarazione di conformità UE (dalla quale potranno essere identificati tutti gli atti dell'Unione applicabili alla fornitura),
- Marcatura CE,
- Certificazione o dichiarazione EAC, ai sensi del regolamento TR CU 025/2012 sulla sicurezza dei mobili.

La fornitura dovrà anche essere compatibile con i principi di sostenibilità ed ecocompatibilità espressi dalle Direttive europee vigenti alla data della fornitura.

Inoltre, per il montaggio e la posa in opera, sono qui richiamate le norme previste dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/08.

La conformità della fornitura (arredi), rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, alla normativa vigente, nonché a quanto proposto in sede di offerta dall'Appaltatore, sarà accertata dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Appaltatore o di un suo delegato.

Per le operazioni di controllo la Stazione Appaltante si servirà di tecnici dei propri uffici e/o, ove lo ritenga opportuno, di tecnici di sua fiducia e/o di laboratori indipendenti ed accreditati secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025.

I materiali oggetto della fornitura devono essere conformi alle vigenti normative nazionali e comunitarie e conformi a tutte le norme e disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzioni incendi, con relativa certificazione, ove richiesto.

4. CRITERI GENERALI

Gli arredi forniti dovranno essere rispondenti alle qualità tecniche ed estetiche descritte e in numero coerente con quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'appalto – Parte II e negli altri allegati tecnici.

È necessario assicurare l'omogeneità degli arredi, nel rispetto dei materiali, delle dimensioni e della resistenza ai carichi richieste. È previsto, inoltre, l'assemblaggio delle forniture.

5. CRITERI FUNZIONALI

Le forniture richieste riguardano scrivanie e sedute come descritte nei documenti di gara, in particolare nell'allegato Allegato 8_Elenco Fornitura.

Per i quantitativi, le descrizioni tecniche e le certificazioni richieste, si rimanda agli allegati tecnici.

OSSERVANZA NORMATIVE VIGENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM o, se realizzati su misura o provenienti dal mercato estero, di certificazioni equivalenti attestanti le caratteristiche ignifughe di rivestimenti e imbottiture, tali da essere accettate dal competente ufficio dei VVF.

L'aggiudicataria dovrà consegnare, contestualmente alla fornitura, le certificazioni attestanti le classi di reazioni al fuoco richieste.

NORMATIVA UNI PER GLI ARREDI

Gli arredi dovranno corrispondere alle prestazioni delle norme UNI.

6. SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

Per quanto non in contrasto con il presente Capitolato e la documentazione contrattuale, i servizi accessori richiesti sono di seguito indicati:

- imballo;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- trasporto a piè d'opera alla data concordata dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara e degli eventuali termini migliorativi di cui all'offerta tecnica presentata; il fornitore appronterà il materiale per la data di consegna convenuta ma si renderà disponibile anche a conservarlo temporaneamente in proprio deposito nel caso la Stazione Appaltante abbia necessità di differire la consegna;
- posa in opera e montaggio;
- assistenza post-montaggio di un minimo di 24 (ventiquattro) mesi, come segue disciplinata;
- garanzia minima di 24 (ventiquattro) mesi a cura del fornitore, come segue disciplinata.

7. GARANZIA E ASSISTENZA POST - VENDITA

L'Appaltatore dovrà garantire il perfetto funzionamento delle forniture, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo eventualmente indicato nell'offerta tecnica) a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare fornitura.

Tale servizio è disciplinato da quanto indicato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica della ditta aggiudicataria. In particolare, il servizio di manutenzione in garanzia consiste sia nella riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi, sia nella messa a disposizione delle parti di ricambio in sostituzione di quelle malfunzionanti.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati nei tempi indicati dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica decorrenti dalla richiesta scritta da parte dell'Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del bene stesso o delle parti di ricambio entro 7 (giorni) giorni lavorativi dal suddetto intervento. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte. L'impresa appaltatrice inoltre garantisce l'eventuale disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in legno o altro materiale) per almeno 5 anni dalla data di ultimazione della fornitura.

Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, verranno fornite dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore che ne acquisisce la proprietà.

Per ogni intervento in garanzia dovrà essere redatta dal Direttore dell'esecuzione e dall'Appaltatore un'apposita "Nota di ripristino", in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta consegna del pezzo di ricambio, nonché le prestazioni effettuate. Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall'Appaltatore a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al contratto.

Le richieste di intervento verranno gestite dall'Appaltatore tramite un tecnico specializzato.

Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro i termini previsti dalla documentazione sopra richiamata, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente atto rivalendosi sulla somma specificatamente trattenuta salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Le penali si applicano ad ogni fornitura per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine in parola.

Ove il ripristino del malfunzionamento richieda un tempo superiore a quello innanzi stabilito o comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

comunicazione al Direttore dell'esecuzione, dovrà provvedere alla sostituzione delle forniture stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente atto, sino al momento della sostituzione delle forniture.

Il ritiro delle forniture da sostituire e di quelle in loro sostituzione, nonché la consegna delle forniture in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Appaltatore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la stazione appaltante.

Qualora il fermo o il malfunzionamento di una fornitura comporti il mancato utilizzo di altre forniture funzionalmente collegate, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre forniture.

8. DOCUMENTAZIONE

Per quanto non in contrasto con il Capitolato e la documentazione contrattuale, la fornitura dovrà includere la seguente documentazione:

- Manuali di manutenzione;
- Prescrizioni di sicurezza;
- Tutto quanto richiesto dalle normative di prodotto;
- Certificazioni.

Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 ed al Decreto Ministero dell'Interno 26 Giugno 1984 "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi", nonché successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore dovrà **OBBLIGATORIAMENTE** presentare al momento della fornitura, oltre alle certificazioni relative ai requisiti minimi ambientali delle forniture:

- a) la certificazione che le eventuali parti elettriche inserite negli arredi siano state realizzate e installate in conformità alla vigente legislazione in materia di sicurezza antincendio;
- b) le necessarie certificazioni in materia di resistenza al fuoco;
- c) la certificazione attestante la durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto. Il prodotto infatti deve rispettare i requisiti di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità prescritti nelle norme EN applicabili all'uso del prodotto. In assenza di norme EN, sono applicabili i requisiti delle norme ISO. Se non esistono norme EN o ISO, un istituto di prova indipendente deve effettuare una valutazione della durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità del prodotto sulla base della progettazione e scelta dei materiali.

Le certificazioni inerenti i materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici.

Le forniture dovranno essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità; alle norme vigenti in materia antinfortunistica e prevenzione incendi; alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, secondo il D.Lgs. 81/2008; al requisito di sicurezza Classe E1, relativo all'emissione di formaldeide; alle norme UNI, ISO e CE vigenti. I componenti (legno e metallo) e le vernici utilizzati dovranno essere atossici e non nocivi sia al contatto cutaneo che orale. Tutta la documentazione relativa alle certificazioni di cui sopra dovrà essere fornita al momento della fornitura.

9. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. È facoltà della Stazione Appaltante procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del Codice dei Contratti.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

10. QUALITÀ DEI COMPONENTI

I materiali forniti dovranno essere di ottima qualità.

Per i componenti soggetti ad usura o comunque più vulnerabili dovrà essere garantita da parte del costruttore la reperibilità di elementi sostitutivi identici o totalmente compatibili anche dopo il periodo di validità della garanzia.

Il Fornitore dovrà disporre di una rete di assistenza in grado di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire la continuità di servizio nelle condizioni d'uso e secondo le esigenze specifiche del cliente.

Nell'esecuzione di tutte le forniture, le opere, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione dei componenti di, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici di progetto e nella descrizione delle singole voci allegati allo stesso Capitolato.

11. GARANZIE

11.1. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciato da un intermediario finanziario autorizzato, e deve:

- a) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- b) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) contenere l'impegno all'erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
- e) essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera d).

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

11.2. Riduzione delle garanzie

All'importo delle garanzie possono applicarsi le riduzioni previste dal D.Lgs. 36/2023.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito richiesto del D.Lgs. 36/2023, sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

Per quanto qui non specificato, si rimanda al Disciplinare di gara.

11.3. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore costituisce e consegna alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del montaggio e della posa in opera della fornitura. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

a) La **garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione** da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi durante il montaggio e la posa in opera e deve essere stipulata, nella forma «**Contractors All Risks**» (C.A.R.), per un massimale pari almeno all'importo complessivo di contratto. L'importo della somma da assicurare corrisponderà all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto.

b) La polizza assicura la Stazione Appaltante contro **la responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

all'utilizzo delle forniture in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative coprono senza alcuna riserva anche tutti i danni causati da ogni e qualunque impresa costituente il raggruppamento.

12. ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nelle altre parti del presente capitolato e nei documenti tecnici, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, dei quali egli deve tener conto nel formulare la sua offerta:

- a) la fedele fornitura di quanto previsto negli allegati tecnici e del progetto pubblicato nonché degli ordini di servizio impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture e la relativa posa in opera sia risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle richieste e a perfetta regola d'arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti in documentazione tecnica o dal Capitolato;
- d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto, comunque all'interno dell'edificio, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- e) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del contratto; nel caso di sospensione dell'appalto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- f) è a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna della fornitura da parte della Stazione Appaltante.

Inoltre, sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e obblighi.

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti applicabili, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2. per tutta la durata della fornitura l'Impresa è tenuta ad assumere comportamenti e/o precauzioni tali da garantire la conservazione e l'integrità degli immobili in cui verranno installati gli arredi;
3. il ripristino a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant'altro sia stato accidentalmente sporcato o danneggiato durante l'esecuzione della fornitura, così come sarà accertato ad insindacabile giudizio dal referente della Stazione appaltante;
4. gli oneri connessi al trasporto, consegna e posa in opera di tutti i componenti oggetto della fornitura;
5. lo svolgimento delle consegne e delle prestazioni nei locali e negli spazi indicati all'Appaltatore;
6. le opere provvisorie, i mezzi d'opera ed il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali, per il trasporto degli stessi all'interno dell'edificio e per l'esecuzione di tutti i lavori di posa ed installazione;
7. ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possono essere apportati ai materiali depositati e/o posti in opera dall'Impresa fino al momento della consegna delle opere e verifica di conformità delle stesse;
8. gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
9. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e di tutte le altre disposizioni vigenti nella fase esecutiva dell'appalto;
10. l'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette all'esecuzione delle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore restando sollevato il personale della direzione lavori della Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori di posa in opera;
11. il rispetto di tutte le norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e aggiornamenti e s.m.i., alle rispettive procedure ed all'istruzione dei lavoratori sui rischi presenti negli ambienti in cui dovranno operare;
12. la pulizia giornaliera delle pertinenze dai residui delle lavorazioni e dagli eventuali imballi e materiali di risulta, nonché l'accurata pulizia finale dei locali al termine delle operazioni di montaggio di tutti i componenti oggetto della fornitura in modo da riconsegnare la struttura pronta per essere utilizzata e abitata. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell'Impresa secondo le leggi vigenti e i regolamenti di pulizia Urbana del Comune di Milano.
13. il provvedere, entro 3 (tre) giorni solari successivi e continui dall'ultimazione delle prestazioni, allo sgombero dei locali precedentemente occupati da tutti i materiali e da tutte le attrezzature di sua proprietà;
14. le eventuali prove tecnologiche sui materiali che la Stazione Appaltante potrà commissionare per l'accettazione dei materiali stessi.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi offerti dall'Impresa in sede di gara.

È inoltre previsto quanto segue.

- a) Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Stazione Appaltante. Qualsiasi modifica al Progetto in qualsivoglia sua parte o elemento, non previamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, non darà titolo a pagamenti o

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

rimborsi di sorta e, ove si giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria pre-esistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal Progetto, secondo le disposizioni dalla Stazione Appaltante.

- b) L'Appaltatore attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.
- c) L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'aggiudicataria, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata.
- d) Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dalla aggiudicataria durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso Appaltatore, dopo opportuna quantificazione operata dal competente dalla direzione della Stazione Appaltante.

13. TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura e posa degli arredi dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione della Stazione Appaltante.

La consegna si intende completata quando tutti gli arredi siano stati consegnati e installati e quando siano state realizzate tutte le opere complementari.

14. SUBAPPALTO

Il subappalto, qualora regolarmente autorizzato, non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Fondazione di quanto subappaltato. Affidatario e subappaltatore sono responsabili in solido, secondo quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 24 che segue.

16. OBBLIGHI RELATIVI ALLE MISURE DI SICUREZZA

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, dovranno essere adottate misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

L'Affidatario e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Fondazione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. L'Affidatario dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

17. OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'articolo 119, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.

18. VERIFICHE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE TECNICO DELL'APPALTATORE

1. È nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore Immobili Sicurezza e Digitale o suo delegato, che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

La Direzione dell'Esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell'arte

2. L'accertamento della regolarità della fornitura per le tipologie ed i quantitativi ordinati e per la perfetta esecuzione a regola d'arte dell'installazione delle forniture sarà effettuato nel termine di 30 giorni dal momento della consegna e completamento delle operazioni di montaggio e installazione, da parte del Direttore dell'esecuzione.

In caso di difformità e/o imperfezioni, il DE potrà, entro lo stesso termine:

- chiedere l'eliminazione, senza costi aggiuntivi, delle imperfezioni riscontrate;
- rifiutare e/o restituire la merce, chiedendone la sostituzione senza alcun compenso aggiuntivo;
- procedere alla proposta di risoluzione del contratto ed alla richiesta dell'eventuale maggior danno subito.

L'Appaltatore è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali e di finitura previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica di gara, manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione o installazione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 10 giorni dalla data della segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comunque a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteristiche tecnico-prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, la Stazione Appaltante applicherà la penale previste dal Capitolato.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di far eseguire, da altre imprese, le opere necessarie ad eliminare difetti e imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone l'importo all'impresa.
4. La consegna di forniture non conformi a quanto previsto dal presente Capitolato non costituisce interruzione dei termini di consegna. Pertanto, qualora le operazioni per risolvere eventuali anomalie riscontrate si protraggano oltre il termine contrattuale, si procederà all'applicazione delle relative penalità previste.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata soltanto dopo l'accertamento della regolarità della fornitura.
6. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà comunicare nominativo, recapito mail e telefonico del responsabile tecnico a cui affidare la gestione dell'appalto, avente esperienza in forniture di analogo tipo. L'Appaltatore, tramite il responsabile tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione della Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del responsabile tecnico e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

19. PENALI

Il Direttore dell'esecuzione procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata a.r. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 7 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec o a mezzo raccomandata a.r., entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà alla comminazione ed applicazione delle seguenti penali.

In caso di ritardo nella consegna, montaggio ed installazione rispetto al termine di ultimazione delle prestazioni, la Fondazione applicherà una penale pari all'1 ‰ (un per mille) dell'importo degli stessi per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo ritardi imputabili alla Fondazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni causati da tale ritardo. La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della fattura.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni rispetto al termine stabilito al precedente art. 16, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per la Fondazione, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del c.c..

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; la Fondazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze contrattuali.

In caso di applicazione di penali la Fondazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Fondazione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Fondazione potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

20. CORRISPETTIVI

In base ai dati risultanti dai documenti contabili, sarà effettuato lo stato di avanzamento al completamento di ogni singolo intervento e comunque al raggiungimento di un importo non inferiore al 25% dell'importo contrattuale, contabilizzato, al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi del Codice Civile. Salvo quanto disposto dal Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica.

L'Appaltatore e il Direttore dell'Esecuzione devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. La Stazione Appaltante provvede al pagamento della rata a saldo alle condizioni e nei termini di cui al presente articolo.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria all'effettuazione delle prestazioni richieste. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

L'Affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo numero d'ordine e CIG, essere intestata a: *Fondazione Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 – 20121 Milano (C.F./P.I. 00937610152)*.

In fattura dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di trasporto, report e qualunque altro documento a corredo della fatturazione e dovranno essere, altresì, allegati alla fattura.

In caso di mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni sopra descritte, i termini di pagamento potranno subire ritardi non imputabili alla Fondazione. Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per La Fondazione il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: **4GV5GF**.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte della Fondazione che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte della Fondazione, fatta salva la corretta compilazione e trasmissione della fattura, secondo le indicazioni sopra esposte. Le eventuali difformità riscontrate nei documenti trasmessi, che determinino una non corretta compilazione delle fatture rispetto a quanto richiesto, potranno comportare ritardi nella liquidazione dei pagamenti.

22. REVISIONE PREZZI

Stante la natura e l'oggetto del contratto, le quotazioni offerte per le prestazioni richieste e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. Nel caso in cui, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, le forniture vengano contabilizzate oltre l'anno solare di presentazione dell'offerta potrà essere applicata una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni. Se superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle forniture e pose in opera da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo, come indicato all'art. 60, comma 3, let. b del Codice.

23. RECESSO

É facoltà della Fondazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, anche in caso di avvenuto inizio della prestazione; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso la Fondazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 123, comma 3, e allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Nel caso di recesso l'Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

24. RISOLUZIONE

La Fondazione può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall'art. 122 D.Lgs. n.36/2023.

In particolare, fermo restando quanto stabilito dall'art. 122, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà della Fondazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- b) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- c) in caso di ritardi superiori a n. 30 giorni;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) comminazione di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- f) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore, fatte salve le previsioni di cui all'art. 124 del Codice dei contratti;
- g) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o l'organo di vigilanza o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- h) qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del contratto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- k) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;
- l) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'Appaltatore.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Resta inteso che la Fondazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

25. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. A tale proposito l'Aggiudicatario si impegna a far transitare tutte le somme presso un conto corrente bancario o postale, gestito anche in via non esclusiva, o altri strumenti comunque idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla variazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità delle persone fisiche autorizzate a operare. L'Aggiudicatario si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, dandone contestuale notizia, nelle forme della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 alla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato dell'appaltatore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

26. CODICE ETICO

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza sia dei principi, delle norme, degli standard previsti dal modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che il Codice Etico della Fondazione copia del quale è disponibile sul sito internet della Fondazione (www.teatroallascala.org).

Nel dar corso alle attività in qualsiasi modo connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sia nei confronti della Fondazione, dei propri dipendenti e collaboratori, sia nei confronti di qualsiasi terzo, il Fornitore si impegna a:

1. rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice ed a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre la Fondazione al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n. 231/2001;
2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Fondazione a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di mancata osservanza di tali principi, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo per tale inadempimento.

27. RIFERIMENTO AD ALTRE NORME

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto della fornitura.

28. FORO

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Milano.

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Claudio Migliorini